



## IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 147889 del 15/09/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Welfare;

### **Premesso:**

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025;
- Che con Delibera di Giunta comunale n. 32 del 7/07/2023 è stata approvata la "Revisione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023/2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie";
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023-2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n.129 del 10/5/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);
- Che con Delibera di Giunta comunale n.106 del 21 settembre 2023 è stata approvata la Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

### **Richiamati:**

- La legge Regionale 9/4/2015 n. 11 e ss.mm.ii. "*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*";
- Il nuovo piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale del 7/3/2017;
- Il Decreto della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento per le

politiche della famiglia del 19 luglio 2022 relativo alla ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2022;

- La DGR 1233 del 23/11/2022 avente ad oggetto “*Fondo per le politiche della famiglia anno 2022. Disposizioni per la definizione del programma regionale con l’individuazione delle azioni per favorire la natalità e la genitorialità e il riparto delle risorse*”;

**Dato atto:**

- Che con nota PEC prot. N. 258283 del 23/11/2022, la Regione Umbria invitava i comuni capofila delle Zone Sociali a presentare manifestazioni di interesse a realizzare gli interventi a valere sul predetto fondo;

- Che il Comune di Terni, in qualità di capofila della ZS 10 inviava manifestazione d’interesse e modulazione del relativo programma con nota prot. N. 190773 dell’1/12/2022, indicando le seguenti tipologie di azioni ed i relativi importi:

- € 20.000,00 per attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali interventi e percorsi formativo/laboratoriale di empowerment e/o supporto alla genitorialità;

- € 30.000,00 per i Servizi di counselling e di mediazione familiare;

- € 23.909,14 per altri interventi volti alla promozione di politiche di benessere familiare attraverso l’armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro;

- Che la Giunta Regionale con DGR 1290 del 7/12/2022, approvava il piano operativo regionale ed il relativo cronoprogramma delle attività volte alla realizzazione di iniziative a supporto delle attività condotte dai centri per le famiglie e dai consultori familiari, inerenti al sostegno della natalità e della genitorialità;

- Che con la medesima deliberazione venivano approvati altresì gli interventi volti alla promozione di politiche di benessere familiare attraverso l’armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro a carico delle risorse del Fondo per le politiche della Famiglia – anno 2022;

- Che, pertanto, la Regione ha destinato la somma complessiva di €. 492.000,00 al Fondo per le Politiche della famiglia-anno 2022, assegnando al Comune di Terni, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale 10, la somma di €.73.909,14;

- Che con DD n. 1384 dell’8/2/2023, la Regione Umbria procedeva all’impegno ed alla relativa liquidazione della predetta somma a favore del Comune di Terni;

- Che la somma di €. 73.909,14 è stata erogata dalla Regione in data 13/02/2023, ed accertata nel bilancio comunale al CAP. P.E. 302 con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 27/02/2023 – Accertamento n. 991/2023;

**Dato atto, altresì:**

- Che con nota PEC prot. n. 101761 del 23/06/2023, il Comune di Terni, in considerazione delle accertate sopravvenute esigenze maturate nel primo semestre dell’anno in corso, ha trasmesso alla Regione Umbria una richiesta di rimodulazione delle risorse assegnate;

- Che la Regione Umbria con nota PEC prot. n. 105847 del 29/06/2023 ha dato il nulla osta a procedere con i progetti inseriti nella rimodulazione, con la raccomandazione di garantire il rispetto del cronoprogramma di attuazione previsto nel Piano operativo regionale;

- Che nello specifico la predetta rimodulazione prevede le seguenti tipologie di azioni ed i relativi importi:

- € 63.909,14 per attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali interventi e percorsi formativo/laboratoriale di empowerment e/o supporto alla genitorialità;

- € 10.000,00 per i servizi di counselling e di mediazione familiare;

- Che il costo del servizio inerente alla Mediazione Familiare è stato quantificato in €. 10.000,00, (I.V.A. inclusa), somma accertata al CAP. P.E. 302 con DD n. 546 del 27/02/2023, accertamento n. 991/2023;
- Che il servizio di che trattasi è identificato con i seguenti codici:
  - C.I.G.: Z133CA7D1E;
  - C.U.P.: F45I23000110002;
- che nel precedente atto di accertamento n. 991/2023, assunto con DD n. 546 DEL 27/02/2023, per mero errore materiale non è stato indicato il C.U.P., pertanto la predetta DD deve essere integrata con il Codice Unico del Progetto Mediazione Familiare;

#### **Verificato:**

- Che la Mediazione Familiare si connota come intervento volontario, scelto da entrambi i coniugi o conviventi di fatto in fase di separazione o divorzio, nell'ambito di situazioni conflittuali tali da portare all'interruzione del dialogo relazionale interno alla rete familiare;
- Che il suddetto intervento, attraverso un approccio sistemico-relazionale, svolge un ruolo transitorio, accompagnando verso una fase di ristrutturazione e negoziazione dei rapporti all'interno della famiglia, tenendo conto delle esigenze dei componenti della stessa e nel rispetto della fragilità dell'equilibrio psico-fisico dei minori coinvolti;
- Che trattasi di un percorso condiviso con spirito di corresponsabilità ed uguaglianza in ordine ai ruoli genitoriali, al fine di contrastare i disagi dei bambini e degli adolescenti la cui stabilità emotiva potrebbe risultare compromessa dal turbinio degli eventi in corso di svolgimento;

#### **Verificato altresì:**

- Che il Servizio vuole essere un investimento per una formazione culturale capace di diffondere un nuovo modo di pensare, trasformando le "rotture" in un sistema di collaborazione ed intesa nel percorso della genitorialità;
- Che la Mediazione Familiare si concretizza in un contesto protetto, attraverso un intervento circoscritto, con orario e durata predefiniti e con obiettivi concordati;
- Che l'intervento suddetto si articola attraverso una serie di otto/ dodici incontri di un'ora e mezza ciascuno;
- Che il Comune di Terni mette a disposizione lo spazio per la condizione dei suddetti incontri, presso la sede della Direzione Welfare in Via Carrara,6, nei pomeriggi di Lunedì, Mercoledì e Venerdì oltre al sabato, giornata intera;
- Che l'affidamento del servizio di che trattasi, avrà durata annuale, e verrà condotto da una coppia di mediatori, anche con diverso percorso formativo, in grado di orientare gli incontri sulle relazioni familiari, con possibilità di verifiche e monitoraggi nel tempo;

#### **Considerato:**

- Che la coppia, previa manifestazione volontaria di adesione al servizio, verrà accompagnata alla sottoscrizione di un accordo, al fine di individuare gli aspetti emotivi e materiali che si intendono trattenere in cura, permetto, in tal modo, ai Mediatori di soffermare l'attenzione su di essi e sviluppare un percorso ad hoc;
- Che gli impegni dei genitori verranno rimodulati nel tempo, in conseguenza ai cambiamenti delle esigenze ed impegni dei membri della famiglia;

#### **Accertato:**

- Che il servizio di MEDIAZIONE FAMILIARE è già stato realizzato dalla Zona Sociale n. 10, nell'ambito del POR-FSE Umbria 2014-2020, attraverso l'affidamento del servizio, alla Società Cooperativa A.C.T.L., tramite gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs N. 50/2016 (DD 2305 del 10/07/2019, C.I.G.: 7732024C0B, valore servizio €. 59.614,12 – IVA inclusa);
- Che il servizio si è concluso in data 30/09/2022;
- Che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio nelle qualità e quantità richieste, nonché in conformità alla documentazione di gara, fatturando i costi sostenuti per la realizzazione del servizio con cadenza mensile;
- Che la Società Cooperativa A.C.T.L., risulta un buon candidato nell'attuazione del progetto di cui trattasi, vista l'esperienza pluriennale della stessa, nell'ambito degli interventi a sostegno delle famiglie;
- che, successivamente alla cessazione del servizio di cui sopra, sono pervenute alla Direzione scrivente numerose richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile di attivazione dell'intervento di mediazione familiare a favore di altrettanti nuclei familiari, come da documentazione acquisita e conservata agli atti d'ufficio;

**Accertato, altresì:**

- Che l'A.C., per garantire l'omogeneità delle prestazioni a carattere assistenziale con il medesimo operatore, con nota prot. n. 157683 del 02/10/2023, ha esposto la volontà di affidare, mediante trattativa diretta sul MEPA, il servizio denominato Mediazione Familiare, alla Società Cooperativa A.C.T.L.;
- Che la società cooperativa A.C.T.L., con nota prot. n. 158453 del 02/10/2023, ha accettato formalmente la richiesta di affidamento diretto e si è resa disponibile alla realizzazione del servizio di Mediazione Familiare;

**Ritenuto** di poter ricorrere, per il servizio di MEDIAZIONE FAMILIARE, all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

**Visto** l'art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto** il D.lgs. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;

**Visto** l'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, comma 1, il quale prevede l'adozione di una preventiva decisione di contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** l'art. 17, comma 2, del D.lgs 36/2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto l'atto di cui al punto precedente deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Visti** gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

**Visti** gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16/04/2014;

**Dato atto che:**

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
- l’importo massimo del presente affidamento è inferiore alla soglia comunitaria;

**Considerato** che il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, non può ritenersi applicabile al caso di specie poiché trattasi di primo affidamento diretto a soggetto che ha già eseguito il medesimo servizio in conseguenza di una procedura negoziata ad evidenza pubblica;

**Visto** l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**Considerato** che in sede di istruttoria la Direzione scrivente ha accertato la disponibilità del predetto servizio all’interno del capitolato tecnico Servizi Sociali, allegato al Bando Servizi del MEPA;

**Preso atto** che nell’ambito del MEPA è possibile ricorrere alla procedura denominata “trattativa privata” con un unico fornitore;

**Rilevato** che il presente affidamento rispetta i principi di cui al D. Lgs. 36/2023;

**Accertato** altresì che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

**Dato atto** che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la tipologia delle attività previste e le particolari caratteristiche dei beneficiari finali impongono una gestione unitaria caratterizzata da omogeneità e continuità quanto a metodologie e risorse umane dedicate;

**Acquisito** il DURC della Società Cooperativa A.C.T.L. che risulta regolare;

**Precisato** che la suddetta ditta, in quanto iscritta al MEPA, in fase di abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestanti i requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, del d.lgs. n. 36/2023;

**Ritenuto:**

- di dover ricorrere per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, alla procedura di “affidamento diretto”, ai sensi 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 mediante trattativa diretta sul MEPA;

- di procedere parimenti, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della D.ssa Erminia Bonini, funzionario con Posizione Organizzativa presso la Direzione Welfare;

**Visto** l'allegato "Condizioni di esecuzione del servizio" elaborato dalla Direzione competente;

**Ritenuta** la suddetta documentazione meritevole di approvazione;

**Accertato** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Per quanto sopra esposto,

### DECIDE

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere all'affidamento diretto del servizio denominato **MEDIAZIONE FAMILIARE** mediante trattativa diretta sul MEPA con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., indicando come spesa massimo l'importo di €. 10.000,00 (IVA AL 5% INCLUSA), di cui €. 9.523,81 di imponibile ed €. 476,19 di I.V.A. al 5%, alla Società Cooperativa A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 05100 Terni P.IVA IT00365330554;
- 3) Di approvare l'allegato al presente atto, "Condizioni di esecuzione del servizio", parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) Di dare atto che la durata del servizio **MEDIAZIONE FAMILIARE** è di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto sul MEPA;
- 5) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	487	Descrizione	Utilizzo F.S.R. e f.di reg.li vari – prestazioni di servizi – centri antiviolenza – assistenza e servizi diversi, di supporto e formazione alla famiglia, centri antiviolenza		
Miss./Progr.	12/04	PdC finanz.	U.1.03.02.12.003	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	1170	Compet. Econ.			
CIG	<b>Z133CA7D1E</b>		<b>CUP</b>	<b>F45I23000110002</b>	
Creditore	Società Cooperativa A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 – 05100 Terni (TR), P.IVA IT00365330554				
Causale	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ATTUAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE.				

Modalità finan.	Fondo per le Politiche della Famiglia 2022 - Acc. N. 991/2023 assunto con D.D. n. 546 del 27/02/2023	Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€. 10.000,00	Frazionabile in 12 NO

- 6) Di dare atto che si procederà a chiedere alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende apposita variazione di esigibilità entro il 31/12/2023 per le somme di competenza anno 2024;
- 7) Di integrare la DD n. 546 del 27/02/2023, con la quale è stato assunto l'accertamento n. 991/2023 di €. 10.000,00, quota parte, per l'attuazione del servizio Mediazione Familiare con il seguente C.U.P.: F45I23000110002;
- 8) Di certificare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come disciplinato dall'art.4 comma 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. n.67 del 11.3.2013, con la sottoscrizione del presente atto la regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché che lo stesso produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, trattandosi di atto impegno di spesa, per quanto di propria conoscenza;
- 9) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Al momento non definita	Al momento non definita	Non determinato

- 10) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto alla Direzione Attività Finanziarie - Aziende, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
- 11) che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 è la Dott.ssa Erminia Bonini, Funzionaria con E. Q. c/o Direzione Welfare Comune di Terni;
- 12) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti", all'indirizzo [www.comune.terni.it](http://www.comune.terni.it), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

**La Dirigente**



*Accardo*

*Dott.ssa Donatella*



## **CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**- MEDIAZIONE FAMILIARE**

**C.I.G.: Z133CA7D1E**

**C.U.P.: F45I23000110002**

## **Art. 1 DEFINIZIONI**

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato:

- a) per “*Amministrazione Comunale*”, “*Comune*”, “*Ente*”, “*Amministrazione Aggiudicatrice*”, si intende il Comune di Terni, che affida i servizi di cui all’art. 2 del presente Capitolato, in qualità di comune capofila della Zona Sociale 10 comprendente, oltre a Terni, anche i Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini e Stroncone;
- b) per “*Affidatario*”, “*Ditta Affidataria*”, “*Prestatore di servizi*” e “*Soggetto Affidatario*”, si intende il soggetto al quale vengono affidati i servizi di cui al successivo art. 2;
- c) per “*Direzione Competente*”, si intende la Direzione Welfare del Comune di Terni.

## **Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente è l’affidamento a terzi del servizio rivolto a minori e famiglie corrispondenti a:

– **MEDIAZIONE FAMILIARE**

## **Art. 3 DURATA**

La durata del servizio è di 1 anno decorrenti dalla data dell’affidamento.

## **Art. 4 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO**

L’importo stimato dell’affidamento, per il periodo di vigenza contrattuale, è il seguente:

**- € 9.523,81 oltre IVA al 5%;**

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative

con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nelle presenti condizioni di esecuzione del servizio, nessuna esclusa ed eccettuata.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto conto. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto.

Tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza a carico del soggetto affidatario.

## **Art. 5 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – MEDIAZIONE FAMILIARE**

La separazione può generare conflitti tra i genitori che rischiano di interrompere il dialogo, le relazioni interne alla famiglia, minando l'equilibrio psico-fisico e la crescita armoniosa dei figli.

La mediazione si connota come intervento volontario liberamente scelto dalle parti: questo principio si rinnova, anche per il tema delle separazioni, attraverso la indicazione della legge nazionale 54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che ha ritenuto di non obbligare ma di offrire alle parti in conflitto una possibile "Occasione" come bene rappresenta l'articolo 155 sexies cit. Legge: qualora ne ravvisi l'opportunità il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, "avvalendosi di esperti tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale del figlio".

L'intervento di mediazione familiare sulla coppia in via di separazione/divorzio, in presenza di minori, mira a facilitare i rapporti, a portare i membri della coppia a trovare un accordo durevole e mutualmente accettabile per affrontare la riorganizzazione delle relazioni familiari, tenendo conto dei bisogni di ogni componente, in particolare quelli dei figli in uno spirito di corresponsabilità e uguaglianza dei ruoli dei genitori.

L'affidamento del servizio per 1 anno prevede di raggiungere tutte le segnalazioni che perverranno fino alla concorrenza delle risorse economiche messe a disposizione,

Il Comune di Terni mette a disposizione lo spazio per la conduzione degli incontri di mediazione, presso la sede della Direzione Welfare in via Carrara n.6, con un calendario concordato di uso dello stesso da parte degli uffici comunali in orari extra lavorativi e per l'affidatario nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì oltre al sabato giornata intera. Le spese di gestione della struttura sono a carico dell'ente locale; rimane a carico del soggetto aggiudicatario la strumentazione informatica e quanto necessario per l'espletamento dell'attività.

Con l'attivazione del nuovo servizio, si intende riconoscere al servizio pubblico il compito di sostenere e finanziare programmi per la composizione amichevole delle contese, nella fattispecie la mediazione familiare, in forte collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, gli Ordini professionali e le Agenzie Sociali presenti nel territorio, per facilitare il più possibile l'accesso alla mediazione in contesti di gratuità.

Tale bisogno si rileva particolarmente presente visto il tasso delle separazioni e il loro incremento negli ultimi anni.

Il servizio vuole essere un investimento sulla formazione culturale diffusa come modo allargato di pensare, non per eliminare le dispute ma per imparare ad affrontare i conflitti nelle relazioni

affettive e di convivenza con un atteggiamento volto al superamento del teorema obbligato “Vincitori e vinti”, per scoprire al contrario il modello “vincitore e vincitore”.

L’intervento mira all’integrazione delle differenze senza trasformarle in “rottura” e incremento della distanza relazionale, rinforzando le capacità degli adulti di gestire con responsabilità le fasi critiche del ciclo evolutivo della famiglia.

La mediazione familiare si concretizza, in un contesto strutturato e protetto, con un intervento, circoscritto su obiettivi concordati, con una durata predefinita e limitata nel tempo (8/12 incontri di un’ora e mezzo ciascuno) per raggiungere un accordo sulle principali decisioni che riguardano genitori e figli, come la divisione dei beni, l’affidamento e l’educazione dei minori, i periodi di visita, la gestione del tempo libero, le vacanze etc. Il ciclo di incontri dovrà essere condotto preferibilmente da una coppia di mediatori, anche con diverso percorso formativo.

#### **FINALITA’**

- prevenire e contrastare i fattori di disagio dei bambini e degli adolescenti,
- ridurre le controversie e i conflitti che possono sorgere all’interno della famiglia,
- fornire aiuto nei momenti che anticipano o seguono una separazione o un divorzio,
- prevenire le ripercussioni sui figli coinvolti nel conflitto familiare,
- favorire il raggiungimento di accordi tra le parti per il pieno esercizio della bi-genitorialità,
- migliorare la comunicazione all’interno della famiglia,
- tutelare e proteggere i minori da danni psicologici che si riflettono sull’equilibrio psico-fisico,
- sostenere le responsabilità degli adulti attraverso il sostegno alle competenze e capacità genitoriale.

#### **DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Famiglie, unite in matrimonio e coppie di fatto di cui almeno un componente sia residente nel territorio della zona sociale 10, vale a dire nei Comuni di Terni (capofila), Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini e Stroncone, individuate anche su segnalazione di altri Servizi o Autorità, che volontariamente accedono/aderiscono al servizio, che desiderino collaborare per la gestione e risoluzione dei problemi e delle difficoltà che le portano a essere in conflitto;

#### **PRESTAZIONI RICHIESTE**

L’Intervento proposto è un’attività di mediazione familiare condotta preferibilmente da una coppia di mediatori anche con diverso percorso formativo, che si articola attraverso una serie di incontri non strutturati, più orientati sulle relazioni che non sul compito, centrati sulla genitorialità, con percorsi brevi o meno brevi con possibilità di verifiche/monitoraggio nel tempo.

Attivazione tempestiva degli interventi su segnalazione/invio dei Servizi sociali;

Osservazione per la rilevazione di indicatori al fine di valutare la fattibilità o meno di una mediazione;

Sostegno alla genitorialità;

Facilitazione delle relazioni familiari per il superamento dei conflitti e dell’incomunicabilità;

Favorire il mantenimento delle responsabilità genitoriali;

Prevedere, per le famiglie miste la presenza di un mediatore culturale;

Accompagnare la coppia alla sottoscrizione di un accordo, riguardo agli aspetti emotivi e materiali, durevole e condiviso;

Verifica nel tempo ed eventuale rimodulazione degli impegni dei membri famigliari;

Individuare un referente per la gestione complessiva del progetto;

Individuare e comunicare in forma scritta, entro cinque giorni dalla richiesta di attivazione, i nominativi degli operatori che svolgeranno il servizio, coerentemente a quanto richiesto dal Comune;

Fornire tutte le informazioni sull’andamento dell’intervento al titolare della presa in carico;

Produzione e diffusione di materiale informativo;

Attività di documentazione con l'elaborazione delle schede di presa in carico, delle relazioni conclusive del percorso, monitoraggio e valutazione partecipata;  
Relazione annuale sull'andamento dell'attività e relazione conclusiva del servizio;  
Organizzazione di una iniziativa pubblica sul tema, in collaborazione con il Comune.

### **Metodologia, progettazione degli interventi e organizzazione del servizio**

La *metodologia* individuata si basa sull'approccio sistemico – relazionale che permette di conoscere il sistema familiare e l'aspetto evolutivo della separazione e le interconnessioni tra più sistemi relazionali e istituzionali. Attraverso un intervento specializzato di counselling, una metodologia di aiuto alla coppia, far riprendere il dialogo, assumere un'ottica diversa degli eventi, far prendere consapevolezza che la genitorialità è una funzione autonoma e diversa dalla coniugabilità e che resteranno sempre genitori nonostante la rottura del rapporto di coppia; che i coniugi sono i protagonisti del processo e che la mediazione familiare è da intendere come rito di transizione che aiuta il passaggio verso una nuova fase di ristrutturazione e negoziazione dei rapporti dei componenti. Le diverse tappe del percorso di mediazione, dalla conoscenza/osservazione, alla negoziazione, alle decisioni assunte conducono alla sottoscrizione di un patto, di un accordo condiviso, raggiunto attraverso un'attività concreta di cooperazione e di fiducia.

### **Forme e strumenti di monitoraggio del servizio**

L'Amministrazione effettua il monitoraggio della qualità e il controllo sulla corretta esecuzione attraverso le proprie strutture interne di équipe di coordinamento. La Ditta deve corrispondere alle richieste dell'Amministrazione, nei tempi da questa comunicati e in ogni caso entro 15 giorni. Il Comune e l'Aggiudicatario collaborano nel monitoraggio e nella valutazione della qualità del servizio prestato.

### **Figure professionali previste, qualifica del personale e sostituzioni**

#### **La Ditta Affidataria garantisce:**

- a) che il referente del progetto e gli operatori, minimo 2 unità, siano individuati con adeguata e specifica formazione, che siano in possesso delle conoscenze negli ambiti della comunicazione e organizzazione, economia, legislazione, psicologia, sociologia;
- b) che gli stessi abbiano un'esperienza maturata di almeno 3 anni nell'esercizio della mediazione familiare
- c) che tutti siano in possesso di almeno una delle seguenti lauree: sociologia, psicologia, scienze sociali, scienze dell'educazione, giurisprudenza, unitamente al titolo specifico di mediatore familiare;
- d) la continuità dell'impiego, secondo le reali possibilità organizzative, del medesimo personale per tutta la durata dell'affidamento. In caso di assenza dal servizio dei propri operatori, la Ditta affidataria è tenuta a informare tempestivamente la Direzione competente e a prevederne la sostituzione con personale di pari qualifica.

### **Tirocini, stage**

Nelle attività previste dal presente capitolato, ove possibile, la Direzione e la Ditta potranno avvalersi della collaborazione (integrativa e non sostitutiva delle prestazioni garantite dagli operatori) del volontariato. La proposta d'inserimento dei volontari dovrà avvenire tramite richiesta scritta e dovrà essere predisposto un apposito foglio firme che ne attesti la presenza. Per volontari si intendono i tirocinanti universitari selezionati dalla Ditta affidataria; La Direzione si impegna a:

- a) concordare con la Ditta affidataria l'inserimento dei tirocinanti;

- b) programmare momenti di valutazione, monitoraggio e verifica in itinere dei programmi di tirocini e stage.

### **Documentazione**

L'attività di documentazione e comunicazione è trasversale a tutte le fasi di collaborazione tra Ditta affidataria e Comune di Terni previste dal presente servizio.

La Ditta Affidataria è tenuta ad elaborare:

- a) modello di scheda di attivazione del servizio;
- b) modello di verbale delle riunioni di coordinamento indette dal Comune;

### **Art. 6- FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'affidatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

Sarà cura della Direzione competente inviare all'affidatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall'Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato.

Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempimento a carico della Ditta aggiudicataria e da quant'altro dovesse essere dalla stessa dovuto.

### **Art. 7- GARANZIA DEFINITIVA**

Il soggetto gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, per ciascun lotto, che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento del soggetto gestore assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria od assicurativa dovrà essere redatta in conformità allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto gestore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni.

### **Art. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ**

E' obbligo del soggetto aggiudicatario adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Terni, salvo l'intervento in favore del soggetto gestore da parte della Società Assicuratrice.

Il soggetto gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RCT/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente affidamento.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

Il gestore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

#### **Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il soggetto affidatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii; dovrà altresì comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

L'Amministrazione Comunale non eseguirà alcun pagamento a favore dell'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

#### **Art. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso l'aggiudicatario si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Amministrazione competente, senza il preventivo assenso della stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.

Oltre alle responsabilità penali contemplate ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno eventualmente provocato agli interessati o all'Amministrazione Comunale in violazione della normativa richiamata.

Dal canto suo la Stazione Appaltante informa fin d'ora l'affidatario che tratterà i dati contenuti o derivanti dal presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento e assolvimento degli obblighi previsti dalla norma in materia.

#### **Art. 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RIF. D.LGS. N. 81/2008)**

Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.lgs. 81/2008, e successive modifiche.

Sarà tenuto a:

- redigere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- predisporre il "Piano di emergenza";
- provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli lavoratori/operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività e dotare (se necessario) il personale dei dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- provvedere alle nomine dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze;
- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell'art 18 comma b) del D.lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché aver provveduto all'idonea formazione;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio;
- indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione Comunale che delle autorità preposte (es. ASL) presso la sede della struttura. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale entro 4 mesi dall'aggiudicazione.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto a carico dell'Amministrazione Comunale per gli obblighi di cui al presente articolo.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune di Terni che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l'attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive.

#### **Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO**

A norma dell'art. 18, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.



Prima della stipula del contratto, l'operatore economico affidatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico affidatario è tenuto, a pena di decadenza dall'affidamento, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'affidatario dovrà:

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità di cui all'art. 8 del presente atto;
- produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 9 del presente atto;
- esibire, qualora l'affidamento fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, comma 6 del D.lgs 36/2023;
- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza, l'escussione della garanzia provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 13 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023.

#### **Art. 14 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione oggetto del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 9 e dopo che l'affidamento sia divenuta efficace. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

#### **Art. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il Comune di Terni, attraverso il responsabile del procedimento, il responsabile dell'esecuzione o altro personale a ciò dedicato, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività oggetto del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e del rispetto delle prescrizioni indicate nel contratto. Eventuali violazioni da parte del soggetto gestore accertate dal Comune di Terni potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 e, nei casi previsti dall'art. 19, la risoluzione del contratto.

Indipendentemente dall'applicazione della penale, l'affidatario dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate. Le penali dovranno essere formalmente notificate al soggetto gestore e potranno essere decurtate dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui all'art. 8.

In relazione alle attività contrattuali previste, il soggetto attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con carattere di:

a) **continuità** (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);

b) **periodicità**, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario, concordato con l'A.C., da sottoporre alle persone accolte;

c) **occasionalità**, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A.C. al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

#### **Art. 16 - CONTESTAZIONI**

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore. Questi potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

#### **Art. 17 - PENALITÀ**

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui al precedente articolo risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti del soggetto affidatario saranno applicate le seguenti penalità:

- 1) in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'affidamento;
- 2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
- 3) Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale del soggetto attuatore la necessaria collaborazione durante i controlli, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

#### **Art. 18 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In materia di sospensione contrattuale, si applica, per quanto compatibile, l'art. 121 del D.lgs n. 36/2023.

In materia di risoluzione contrattuale, il Comune di Terni si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati per via formale al soggetto gestore. Qualora il soggetto attuatore non adempia a quanto richiesto dall'ente titolare del progetto, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al soggetto affidatario.

Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del soggetto attuatore;
- b) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
- c) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'affidatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- d) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione dei diritti degli utenti;
- f) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini di cui all'art. 8;
- h) mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- i) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- j) nelle altre ipotesi previste dalla legge;

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività e allo stesso sarà trasferito l'importo dovuto esclusivamente per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione.

Qualora si addivenga alla risoluzione contrattuale per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti all'interruzione anticipata del rapporto contrattuale.

L'affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al contratto originario. Ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resterà a carico dell'affidatario, salvo l'eventuale danno ulteriore. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 19 - RECESSO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento nei seguenti casi, previa formale comunicazione al soggetto attuatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, senza che da parte dello stesso possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione:

- per motivi di pubblico interesse o per giusta causa;
- nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

#### **Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura di affidamento le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

**Art. 21 - DOMICILIO**

Il soggetto affidatario, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Terni.

**Art. 22 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'A.C. e il soggetto affidatario relativamente all'osservanza ed all'attuazione degli obblighi contrattuali, il Foro esclusivo competente sarà quello di Terni. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività progettuali.

**Art. 23 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni di esecuzione del servizio, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs 36/2023.

Il soggetto affidatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.


